



ISTITUTO COMPRENSIVO “ALVARO - GEBBIONE”

Via Botteghelle n. 29 - 89100 Reggio Calabria

C.F.: 92081620806 – C.M. RCIC870003

e-mail: rcic870003@istruzione.it – rcic870003@pec.istruzione.it

Tel. 0965-621049 - Fax 0965-597023

Sito WEB: www.alvarogebbione.it

Codice Univoco: UFML9Q

Prot. n. 1153
Circolare n.140

Reggio Calabria, 21/04/2021

Ai Docenti
Ai Genitori
Scuola Secondaria di 1° grado
Atti - Sito web istituzionale

Oggetto: Validità dell'anno scolastico 2020/2021 per la valutazione degli alunni nella Scuola Secondaria di 1° grado (limite massimo delle ore di assenza) / Nuove deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti.

Come già precedentemente evidenziato nella comunicazione n. 119 dello scorso 16/03/2021 (prot. n. 782), si ricorda a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado ed alle loro famiglie nonché ai docenti che, anche nel corrente a.s. 2020-2021, trovano piena applicazione le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico indicate dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs n. 62/2017.

Tali disposizioni prevedono che “...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

Di conseguenza, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7).

La vigente normativa prevede, tuttavia, la possibilità che le istituzioni scolastiche possano “stabilire, per casi eccezionali ... motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Il Collegio dei docenti, nella riunione svoltasi lo scorso 16 aprile, ha ritenuto di rimodulare le deroghe deliberate negli anni precedenti, al fine di considerare anche le problematiche legate alla pandemia da SARS-CoV-2, ancora in atto. Pertanto ha deliberato che, anche in mancanza del requisito di frequenza pari ai tre quarti delle ore totali, l'anno scolastico è ugualmente valido in presenza di:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere, day hospital...);
2. Assenze dovute a disturbi postumi da Covid-19, adeguatamente certificati, o a disturbi psicologici adeguatamente certificati;
3. Assenza per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche, anche dovute ai postumi da Covid-19, o per fisioterapia (certificati da strutture competenti);
4. Gravi problemi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, necessità di accudire fratelli e/o sorelle per gravi

- problemi di salute dei genitori e per assenza degli stessi per motivi di lavoro, necessità, attestate da autodichiarazione, di rientrare nella nazione d'origine insieme ai genitori ecc ...);
5. Mancanza di connettività per DAD a causa di gravi problemi economici (documentati ad es. con modello ISEE o autodichiarazioni e autocertificazioni);
 6. Provenienza da altri Paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico;
 7. Problemi burocratici, a seguito di provenienza da altri Paesi, dovuti a rallentamenti per il Covid-19;
 8. Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
 9. Partecipazione ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti.

Si ritiene opportuno trasmettere un prospetto dettagliato contenente l'orario annuale (monte ore) delle diverse classi e il limite massimo delle ore di assenza consentito (in mancanza di deroghe).

Tempo normale 30 ore settimanali

Alunni che si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica	Alunni che NON si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica
Monte ore annuo: 990 ore Max ore di assenza per ammissione allo scrutinio: 247 ore	Monte ore annuo: 957 ore Max ore di assenza per ammissione allo scrutinio: 239 ore

Tempo prolungato 36 ore settimanali

Alunni che si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica	Alunni che NON si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica
Monte ore annuo: 1188 ore Max ore di assenza per ammissione allo scrutinio: 297 ore	Monte ore annuo: 1155 ore Max ore di assenza per ammissione allo scrutinio: 288 ore

Indirizzo musicale 32 ore settimanali

Alunni che si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica	Alunni che NON si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica
Monte ore annuo: 1056 ore Max ore di assenza per ammissione allo scrutinio: 264 ore	Monte ore annuo: 1023 ore Max ore di assenza per ammissione allo scrutinio: 255 ore

Sono computate come ore di assenza:

- ⇒ le entrate alla seconda ora di lezione;
- ⇒ le uscite in anticipo;
- ⇒ le assenze **saltuarie** per malattia;
- ⇒ le assenze per motivi familiari (non rientranti nelle casistiche relative alle deroghe);
- ⇒ la non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- ⇒ la non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Non sono computate come ore di assenza:

- ⇒ la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, ecc.);
- ⇒ la partecipazione ad attività di orientamento;
- ⇒ la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
- ⇒ impegni sportivi a livello agonistico (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro, pallavolo, ecc.);
- ⇒ l'assenza in attività didattiche non curricolari/facoltative/progetti ecc.;
- ⇒ le assenze per terapie e/o cure programmate e/o piani orari personalizzati a seguito di patto formativo tra famiglia e scuola;

Si specifica inoltre che:

l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non debba incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

La partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione, mobilità individuali o di gruppo effettuate per la partecipazione a progetti in rete oppure in partenariato con Enti ed Associazioni, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola svolte in contesti esterni all'edificioscolastico rientrano tra le attività didattiche a pieno titolo.

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo (Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011.)

Si ribadisce che le famiglie degli alunni che abbiano superato limite massimo di assenze (descritto nel prospetto sopra riportato) devono far pervenire in Segreteria le certificazioni mediche e le documentazioni utili all'applicazione delle deroghe in oggetto entro e non oltre il **25 maggio 2021**, al fine di consentire ai Consigli di classe di effettuare i conteggi necessari per la verifica della validità dell'anno scolastico, posto che una recente Ordinanza ministeriale prevede la possibilità di concludere gli scrutini prima del termine delle attività didattiche.

Si rimane a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.


Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana LABATE
[Handwritten signature]